



SALUTE

CIRCOLARE n° 24-20 - ES

FEBBRAIO 2020

**CORONAVIRUS****MODALITA' PROVVISORIE DI ATTIVAZIONE DEL LAVORO AGILE**

Con il DPCM 25 febbraio 2020, riportato in allegato, il Governo ha adottato ulteriori misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19.

L'art. 2 regola, in via provvisoria, le modalità di attuazione del lavoro agile **anche in assenza di accordo individuale**. In base alla nuova disposizione, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della Legge 81-2017, è applicabile in via provvisoria, **dal 25 febbraio al 15 marzo 2020, per i datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgano attività lavorativa fuori da tali territori**, a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.

Gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della Legge n. 81/2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'INAIL (\*).

Nota (\*): Nel vigore dell'art. 3 del DPCM 23 febbraio 2020, con nota pubblicata sul portale [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it) in data 24 febbraio 2020, il Ministero del Lavoro ha precisato che, per rendere più immediato il ricorso allo smart working, consentendolo anche senza accordo individuale nelle aree considerate a rischio per l'emergenza Coronavirus, nella procedura telematica detto accordo è sostituito da un'autocertificazione che il lavoro agile si riferisce ad un soggetto appartenente a una delle aree a rischio. Nel campo "data di sottoscrizione dell'accordo", va inserita la data di inizio dello smart working.

  
Gian Franco Camarota